

COMUNE DI CATSELLETTO CERVO

PROVINCIA DI BIELLA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto 2020

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 in data 06/02/2021,

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Delibera di Consiglio comunale n.12 del 30/04/2021 "Ratifica variazione di G.C. n. 8 del 09/03/2021";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2021 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023" ;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2021 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023" ;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 30/04/2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 257.220,38 così composto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2020)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2020				210.947,17
RISCOSSIONI	(+)	110.830,21	779.633,69	890.463,90
PAGAMENTI	(-)	251.277,85	599.885,64	851.163,49
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			250.247,58
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			250.247,58
RESIDUI ATTIVI	(+)	166.135,00	307.903,82	474.038,82
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	39.824,39	416.300,18	456.124,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			10.941,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			257.220,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	97.182,94
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	6.447,39
Totale parte accantonata (B)	103.630,33
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	35.698,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	885,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	36.583,53
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	117.006,52
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: *"Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...) In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022."*

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- a) il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- b) il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- c) la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- d) la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- ☐ le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- ☐ i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- ☐ l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- ☐ le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

3) L'asestamento generale di bilancio

L'asestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'asestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 9 del 30/03/2021) e risultano così composti:

Residui Attivi							
RESIDUI ATTIVI	Iniziali	Riscossi	Maggiori	Minori	Riaccertati	Da riportare	% Riscossioni su Residui iniziali
	a	b	c	d	e=(a+c-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
TITOLO 1 - Tributarie	214.014,92	33.147,78	0,00	0,00	214.014,92	180.867,14	15,49
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	7.376,46	1.862,63	0,00	0,00	7.376,46	5.513,83	25,25
TITOLO 3 - Extratributarie	47.031,67	12.696,55	0,00	0,00	47.031,67	34.335,12	27,00
Parziale titolo II 1+2+3	268.423,05	47.706,96	0,00	0,00	268.423,05	220.716,09	17,77
TITOLO 4 - In conto capitale	203.016,77	100.027,47	0,00	0,00	203.016,77	102.989,30	49,27
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Servizi per conto di terzi	2.599,00	1.599,00	0,00	0,00	2.599,00	1.000,00	61,52
Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9	474.038,82	149.333,43	0,00	0,00	474.038,82	324.705,39	31,50

Residui Passivi							
RESIDUI PASSIVI	Iniziali	Pagati		Minori	Riaccertati	Da riportare	% Pagamenti su Residui iniziali
	a	b		d	e=(a-d)	f=(e-b)	g=b*100/a
Titolo 1- Correnti	114.753,08	87.966,86		0,00	114.753,08	26.786,22	76,66
Titolo 2 - In conto capitale	336.486,71	192.410,15		0,00	336.486,71	144.076,56	57,18
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi	4.884,78	491,64		0,00	4.884,78	4.393,14	10,06
Totale titoli 1+2+3+4+5+7	456.124,57	280.868,65		0,00	456.124,57	175.255,92	61,58

Alla data del 20/07/2021 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 149.333,43 (31,5%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 280.868,65 (61,58%).

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato;

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva che nel corso della gestione sono stati adeguati alcuni capitoli di spesa per poter affrontare le ordinarie spese correnti ordinarie e straordinarie per affrontare l'emergenza COVID

In sede di salvaguardia non si è reso necessario intervenire su capitoli di entrata e spesa corrente.

Nel bilancio di previsione:

- ☐ è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 212.167,00 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- ☐ non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione
- ☐ non è stato applicato l'avanzo di amministrazione per la gestione corrente delle spese

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €.2.000,00 ad oggi non utilizzato ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio; Nel corso dell'anno di gestione 2021 sono pervenuti contributi ministeriali L. 126/2020 art. 1 c.139 per la messa in sicurezza del territorio, sono previsti contributi legati alla legge di bilancio per € 181.301,81 DL 30 aprile 2019 n. 34 per potenziamento degli investimenti e in efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 20/07/2021 ammonta a €. 81.243,06 e risulta così movimentato:

Fondo di Cassa al 01/01/	250.247,58
Riscossioni (+)	471.841,83
Pagamenti (-)	630.947,42
Fondo di Cassa Totale	91.141,99
Provvisori di Entrata da Regolarizzare (+)	17.158,20
Provvisori di Spesa da Regolarizzare (+)	27.057,13
Fondo di Cassa Finale	81.243,06

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 2.271,00 ad oggi non utilizzato

L'ente non ha richiesto alla tesoreria anticipazione di cassa

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 43.533,61

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta di € 78.004,63 pertanto risulta necessario adeguare la voce di € 34.471,03 per il triennio 2021/2023, l'importo verrà finanziato da avanzo di amministrazione.

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che non sussistono debiti fuori bilancio;

4) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2020 è pari a € 257.220,38 ed è così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		97.182,94
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		6.447,39
	Totale parte accantonata (B)	103.630,33
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		35.698,44
Vincoli derivanti da trasferimenti		885,09
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	36.583,53
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	117.006,52

Alla data attuale è stato applicato al bilancio 2021:

€ 14.500,00 di avanzo libero

€ 4.500,00 di avanzo vincolato da leggi e da principi contabili

€ 285,00 di avanzo vincolato da trasferimenti

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

In funzione della necessità di adeguare l'accantonamento del FCDE nel risultato di amministrazione, si provvede a accantonare € 34.471,03 dell'avanzo libero.

Castelletto Cervo, lì 20/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Borio dott.ssa Valeria

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:
Gianasso dott. Claudio

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 21/07/2021;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021.-2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui
ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Bistafni li, 20/07/2021

Il Revisore Unico

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned over a horizontal line.